



REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MONTALLEGRO
(Provincia di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>53</u> del registro	OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Montallegro e la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.
data <u>24/07/2018</u>	

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio, dalle ore 17:50 ss. , nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		
Zambito Antonino	Assessore		
Piazza Salvatore Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA DI ATTO DELIBERATIVO
DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA G.M.

N. <u>53</u> del registro data <u>24/07/2018</u>	OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Montallegro e la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l.
--	--

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

L'anno Duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio, il sottoscritto Ing. Vincenzo Piombino, in virtù della competenza derivantegli dalle funzioni dirigenziali relative al Settore III, attribuitegli dal Sindaco, ai sensi dell'art. 51, comma 3 bis, della legge 8/6/1990, n 142, come recepita dalla L.R. n. 48/1991, giusto incarico temporaneo conferitogli con determina Sindacale n. 07 del 20/04/2018;

Premesso:

- Che con Decreto Ingiuntivo n. 990/2017 il Tribunale di Agrigento ingiungeva al Comune di Montallegro di pagare in favore della Giglione Servizi Ecologici la complessiva somma di € 67.735,78, giusta fatture: 1) fattura 49/17 (fattura elettronica FATTPA61 17) del 24.02.2017, per un importo di € 39.552,15; 2) fattura 70/17 (fattura elettronica FATTPA87 17) del 24.03.2017, per un importo di € 28.183,63, oltre le spese del giudizio monitorio;
- Che il Comune di Montallegro proponeva opposizione avverso detto DI ed affidava l'incarico professionale all'Avv. Sergio Airò Farulla, giusta deliberazione di G.M. n. 88 del 05/12/2017;
- Che attualmente è pendente il relativo giudizio – iscritto al n. 4019/2017 RG del Tribunale di Agrigento – che sarà chiamato all'udienza del 21 settembre 2018 avanti il Dott. Alfonso Pinto;

Considerato che le parti hanno manifestato la volontà di transigere l'insorta controversia;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1956 del codice Civile, le parti intendono dare vita ad una situazione giuridica che regoli transattivamente gli effetti esecutivi della Sentenza del Tribunale di Agrigento di cui in premessa;
- le parti intendono, attraverso uno specifico contratto di transazione, superare definitivamente la lite, determinando le modalità di esecuzione della sopra indicata pronuncia giudiziale;
- le parti intendono dunque, attraverso uno specifico contratto di transazione e dopo il suo integrale adempimento, rinunciare ad ogni e qualsiasi azione giudiziaria ancora potenzialmente esperibile, costituendo specifici obblighi tra le parti ai fini della chiusura della controversia;
- in particolare è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, addivenire alla stipula di un contratto di transazione per concordare, al di fuori del provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, forme e modi di una reciproca soddisfazione degli interessi, oltre che a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda derivante dalla suddetta pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;

pronuncia, con conseguente rinuncia definitiva – per sé e propri aventi causa a qualsiasi titolo – alla loro messa in esecuzione;

- le reciproche concessioni sono identificabili, per quanto riguarda la ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l., nella riduzione delle proprie pretese economiche, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme derivanti dal presente accordo;
- per quanto riguarda l'Amministrazione Comunale, a fronte della disponibilità ad una riduzione degli importi da corrispondere alla parte attrice, viene espressa la volontà di addivenire al pagamento delle somme derivanti dal presente accordo in un termine più breve rispetto a quello eventualmente applicabile in forza dell'art. 194, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
- pertanto, a fronte di un rapporto giuridico che potrebbe determinare ulteriori elementi di litigiosità ed incertezza, le parti hanno manifestato l'intento di regolare i reciproci rapporti in uno spirito di reciproca conciliazione;
- a tale scopo sono stati esperiti appositi negoziati al fine di determinare il contenuto del presente accordo;

Dato atto che:

- la transazione prospettata, idonea a definire in via bonaria la controversia in atto tra le parti, comporta:
 - per il Sig. il Sig. **Giglione Pietro**, nato il 15.11.1965 in Agrigento, quale procuratore generale della Sig.ra **Cuffaro Vittoria**, legale rappresentante della **Giglione Servizi Ecologici srl**, con sede in Joppolo Giancaxio, Via Ugo Foscolo 16, P. iva 02405050846, assistito dagli Avv. Giuseppe Lo Dico ed Emilio Dejoma: **l'accettazione della somma di € 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) a tacitazione di ogni pretesa, la rinuncia al Decreto Ingiuntivo n. 990/2017, al pagamento degli interessi di mora maturati dalla data sentenza ad oggi e alle azioni esecutive intraprese ed in corso;**
 - per il Comune il Sig. Caterina Scalia, fisc. SCLCRN65H52F414I, nella qualità di Sindaco e legale rappresentante pro – tempore del **Comune di Montallegro**, con sede in Montallegro, Corso Vittorio Emanuele, Cod. fisc. 80005270840; P.IVA 02489910840, assistito dall'Avv. Sergio Airò Farulla: **il pagamento della somma complessiva di € 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) da liquidarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione della transazione tra le parti e rinuncia all'appello della sentenza, in itinere;**

Richiamato l'art. 1965 del Codice Civile il quale definisce la transazione come il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già cominciata o prevengono un contenzioso che può insorgere fra loro;

Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune in quanto:

- elimina ogni eventuale contenzioso che potrebbe vedere il Comune soccombente;
- la chiusura della controversia consente di evitare l'ulteriore addebito per interessi di mora e spese legali.

Appurato pertanto, in relazione all'istruttoria effettuata – che nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo (Corte dei Conti, Sez. II, sent. 3 del 10 gennaio 2005), essendo valutabili ictu oculi sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;

Appurato, altresì, che con la transazione in oggetto le parti intendono addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto in sostituzione integrale di quello che si estingue e che conseguentemente, il

Comune – secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale per il Controllo del Piemonte, parere n. 4 dell'11 maggio 2007) – può attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dall' accordo stesso, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

Vista l'allegata proposta transattiva e ritenutala meritevole di approvazione.

Ritenuto opportuno ed urgente procedere alla transazione tra le parti giacché si avrebbe sostanzialmente un vantaggio per l'Ente con un risparmio di euro (67.735,78 – 33.500,00) = 34.235,78 euro, scaturente dall'accettazione da parte della ditta Giglione Servizi Ecologici s.r.l. della relazione d'istruttoria presentata dall'Ufficio Tecnico di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli allegati, relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000;

P.Q.S.

PROPONE

1. ^{approvazione} **Di autorizzare** – per le ragioni meglio specificate in premessa – la proposta di transazione a definizione delle vertenze meglio specificata in premessa;
2. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di far fronte** al pagamento della somma concordata, pari a € 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) nel modo seguente: da liquidarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione della transazione tra le parti con impegno di spesa da imputare nel corrente bilancio finanziario al Cap. *1730001*
4. **Di trasmettere** l'atto all'ufficio di Ragioneria per la prenotazione dell'impegno relativo alla spesa di cui sopra ai sensi dell'art. 183 comma 3 del T.U. 267/2000.

Addi *21/10/2018*

IL RESPONSABILE DELLA P.O. TECNICA

Ing. Vincenzo Piombino



**OGGETTO: Approvazione schema di transazione tra il Comune di Montallegro e la ditta
Giglione Servizi Ecologici s.r.l.**


Sul presente provvedimento hanno formulato i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Add. 18/07/2018

Il Responsabile del III° Settore
Ing. Vincenzo Piombino




**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Add. 21/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Domenico Indelicato



~~2017/07/2018~~
2017/07/2018

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepita dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.E.E.L.L. e lo Statuto comunale.

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

1. **Di approvare** – per le ragioni meglio specificate in premessa – la proposta di transazione a definizione delle vertenze meglio specificata in premessa;
2. **Di autorizzare** il Sindaco a sottoscrivere la proposta di transazione di cui sopra, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di far fronte** al pagamento della somma concordata, pari a € 33.500,00 (euro trentatremilacinquecento/00) nel modo seguente: da liquidarsi entro il termine di 10 giorni dalla data di sottoscrizione della transazione tra le parti con impegno di spesa da imputare nel corrente bilancio finanziario al Cap. *17.29.0001*
4. **Di trasmettere** l'atto all'ufficio di Ragioneria per la prenotazione dell'impegno relativo alla spesa di cui sopra ai sensi dell'art. 183 comma 3 del T.U. 267/2000.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,


DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.


Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE


Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Attesta, altresì, che lo stesso, nel rispetto della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e s.m.i, in pari data e per la stessa durata, viene affisso in formato cartaceo all'Albo Pretorio presso la casa comunale (art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91).

Addì,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 24/07/2018 :

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

